

Sanità privata - Accordo aziendale Villa Bianca

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali .

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

PensPlan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

FONDO NAZIONALE DI CATEGORIA: /

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
gg/mm/aaaa1	-	-	-	-	-	_*	-

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

FONDO PENSIONE LAVORATORI DIPENDENTI DA DATORI DI LAVORO OPERANTI IN TRENTINO ALTO ADIGE: LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/07/2007	ad oggi	0,25%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100%*	TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

Opzioni quota lavoratore

LABORFONDS

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/07/2007	ad oggi	*	base imponbile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

^{*} Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Destinatari

LABORFONDS

Dal 01/07/2007 possono aderire al FONDO tutti i lavoratori dipendenti senza alcun vincolo in merito alla tipologia contrattuale o alla durata del contratto stesso.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE Nessuna previsione contrattuale.

VICENDE CONTRIBUTIVE

Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

^{*} Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

^{*} Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistca collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva; in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precendente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso
- accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda; qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alal forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLA CASA DI CURA POLISPECIALISTICA VILLA BIANCA

Indice:

16/05/2007 Accordo aziendale di adesione a Laborfonds 23/11/2004 CCNL parte normativa 2002-2005 23/12/1999 CCNL AIOP Testo definitivo

16/05/2007

ACCORDO AZIENDALE PER L'ADESIONE SU BASE CONTRATTUALE COLLETTIVA AL FONDO PENSIONE LABORFONDS

Oggi, in data 16 maggio 2007

Statuto e dalla norme interne del FONDO.

fra

Casa di cura polispecialistica Villa Bianca (di seguito denominata brevemente: "AZIENDA"), con sede in via Piave, 78 – 38100 Trento, nella persona del suo legale rappresentante, dott. Marcello Marchi

i signori Lucio Pisoni, Franca Sartori, rappresentanti dei dipendenti dell'AZIENDA (di seguito denominati brevemente: "RAPPRESENTANTI SINDACALI", e congiuntamente all'AZIENDA: "PARTI"). Premesso che

- ai dipendenti dell'AZIENDA si applica il "contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente non medico da strutture sanitarie associate AIOP" (di seguito "CCNL Sanità privata");
- il CCNL Sanità privata non prevede alla data odierna un trattamento di previdenza complementare, bensì una norma programmatica con la quale le parti convengono di istituire la previdenza integrativa dell'ospedalità privata e a tale scopo si impegnano ad avviare le verifiche per la definizione delle modalità di istituzione;
- Laborfonds "Fondo Pensione Complementare per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino Alto Adige" (di seguito denominato "FONDO"), è stato costituito per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico in favore dei lavoratori dipendenti che svolgono la loro attività nel territorio del Trentino Alto Adige, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252:
- ai sensi dell' art. 3, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite da contratti e accordi collettivi, anche aziendali promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro;
- in caso di modifiche al CCNL Sanità privata o di variazioni relative alla categoria contrattuale di riferimento si ritengono applicate le condizioni migliori offerte ai DIPENDENTI, previa informazione approvazione del FONDO; il rapporto di adesione al FONDO, inclusa la determinazione della quota associativa annuale, è regolato dallo

Tutto ciò premesso, fra le PARTI che sottoscrivono il presente Accordo, si conviene quanto segue: Tutte le Premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

La finalità del presente Accordo è quella di istituire a livello aziendale un trattamento di previdenza complementare in deroga a quanto previsto dal CCNL Sanità privata. A tale scopo a decorrere dal 01/07/2007 possono aderire al FONDO tutti i lavoratori dipendenti senza alcun vincolo in merito alla tipologia contrattuale o alla durata del contratto stesso.

Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. L'adesione realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito del TFR non comporta l'obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e dell'AZIENDA. Il lavoratore può decidere, tuttavia, di destinare una parte della retribuzione al FONDO in maniera autonoma.

La contribuzione dovuta dall'AZIENDA è dai lavoratori in caso di adesione ordinaria decorre dal 01/07/2007 ed è ripartita come di seguito esposto:

- quota a carico dei dipendenti: 1,00% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR;
- quota a carico dell'AZIENDA: 0,25% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR;
- quota di TFR destinata al fondo: ai lavoratori di prima occupazione precedente al 28 aprile 1993 è consentito scegliere se destinare l'intero TFR maturando o una percentuale pari al 50% del TFR stesso. Per i lavoratori di

prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 è prevista esclusivamente la destinazione del 100% del TFR maturando.

I dipendenti possono aumentare volontariamente la contribuzione a loro carico a scaglioni dell'1% fino ad un massimo del 10%, dandone comunicazione al datore di lavoro entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Letto, approvato e sottoscritto.

23/11/2004

Art. 74 - Previdenza complementare

Le parti convengono di istituire la previdenza integrativa dell'ospedalità privata ai sensi della normativa vigente. Si impegnano ad incontrarsi entro 60 giorni dalla stipula del contratto per definirne le modalità di istituzione.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.4

Nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 74 le parti concordano di costituire una commissione per verificare le voci retributive utili per gli accantonamenti del TFR, la quota di TFR da destinare a previdenza complementare, nonché la regolamentazione del tentativo facoltativo di conciliazione.

23/12/1999

Art. 64 - Previdenza complementare.

Le parti convengono d'istituire la previdenza integrativa dell'ospedalità privata ai sensi della normativa vigente. S'impegnano ad incontrarsi entro 60 giorni dalla stipula del contratto per definirne le modalità d'istituzione.